

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1956

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
BUFFONE: Definizione della pratica di pensione di guerra di Turano Angelo. (22721)	II	GATTI CAPORASO ELENA ed altri: Sullo sfratto a carico di due famiglie occupanti immobili dell'E. U. R. (22827)	VI
BUFFONE: Miglioramento di carriera dei sottufficiali musicanti dell'esercito. (23146)	II	GELMINI: Coordinamento della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane. (23395)	VI
CAPALOZZA e BUZZELLI: Documentazione a corredo delle pratiche di risarcimento danni di guerra. (23231)	II	GRAY: Sull'atteggiamento assunto dalla gioventù accademica austriaca nella questione sudtirolese, durante le manifestazioni per gli eventi di Ungheria. (23093)	VI
CHIARAMELLO: Aumento dei portalettere nella zona di Casale Popolo (Alessandria). (22308)	II	GRASSO NICOLOSI ANNA: Sulla mancata concessione dell'assegno personale ai vincitori dei concorsi a posti di segretario e di bidello. (22947)	VII
CAPRARA: Definizione della pratica di pensione privilegiata ordinaria di Sorrentino Francesco. (21662)	II	GUADALUPI e BOGONI: Sull'annullamento dell'esito della gara indetta dal Marinarsenal Brindisi. (22544)	VIII
CAVALIERE STEFANO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Russo Armando. (22508)	III	LA SPADA: Restituzione a Messina del tribunale militare trasferito in altra sede in seguito al terremoto del 1908. (22315)	VIII
CAVALIERE STEFANO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Capobianco Michele. (22941)	III	MARABINI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Battistini Giacomo. (22539)	IX
COLITTO: Istituzione di un posto telefonico a Castello di Colere (Bergamo). (22662).	III	MARABINI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Montevacchi Maria. (22804)	IX
COLITTO: Inizio del corso di perfezionamento bandistico di Fanano (Modena). (22854)	III	MARANGONI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Previato Giuseppe. (22542)	IX
COLITTO: Istituzione di cassette postali in alcune frazioni di Rionero Sannitico (Campobasso). (22955)	III	PIRASTU. Sulla posizione dei braccianti, considerati eccezionali, di Cuglieri (Nuoro). (22035)	IX
COLITTO: Istituzione di una sezione staccata degli uffici provinciali dei contributi agricoli unificati a Larino (Campobasso). (23010)	III	RICCIO. Sulla soppressione del corso di laurea in scienze coloniali proposta dalle autorità accademiche dell'Istituto universitario orientale di Napoli. (23366)	IX
CUTTITTA: Visione degli atti relativi ai procedimenti di assegnazione al confino di polizia di Ciravolo Antonino. (23095)	IV	SCIORILLI BORRELLI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Travagliani Carlo. (19396)	X
DANTE: Sulla costruzione di due case cantoniere sulla strada Pettineo-Castel di Lucio (Messina). (22917)	IV	SPADAZZI: Sulla concessione di lavori a trattativa privata da parte della Cassa del Mezzogiorno. (23092)	X
DANTE: Finanziamento della strada Taormina-Spisono. (23158)	V	TOZZI CONDIVI: Concessione di biglietti ferroviari agli insegnanti di religione pensionati dell'I. N. P. S. (23083)	XI
DE LAURO MATERA ANNA: Sull'assegnazione provvisoria di sede a professori delle scuole secondarie. (23166)	V		
FERRI: Sull'adozione dei libri di testo nell'Istituto tecnico « Michelangelo Buonarroti » di Arezzo. (23149)	V		

BUFFONE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione distinta col n. 340735 di posizione relativa all'invalido di guerra Turano Angelo, classe 1915, da Acri (Cosenza). (22721).

RISPOSTA. — Per poter definire la pratica di pensione relativa al sopra nominato, denunciato per il reato di diserzione, si è in attesa di acquisire agli atti del fascicolo la copia della sentenza del tribunale militare di Napoli del 19 novembre 1954, n. 8915/54.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BUFFONE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sono allo studio provvedimenti atti a sbloccare la carriera dei sottufficiali « musicanti effettivi » dell'esercito, i quali, malgrado abbiano raggiunto parecchi anni di anzianità di grado e di servizio e siano in possesso dei necessari requisiti artistici, non possono conseguire promozioni al grado superiore. (23146).

RISPOSTA. — Il problema del miglioramento di carriera dei sottufficiali musicanti, nel senso di consentire loro possibilità di avanzamento uguali a quelle dei pari grado delle armi e servizi, viene considerato in sede di nuovi organici dei sottufficiali dell'esercito, il cui progetto è attualmente all'esame degli organi finanziari.

Il Sottosegretario di Stato: BOSCO.

CAPALOZZA E BUZZELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere in base a quale disposizione della legge positiva talune intendenze di finanza pretendono che gli atti notori destinati a corredo delle pratiche per la liquidazione dei danni di guerra siano raccolti da pretori o da notai e respingono quelli raccolti da sindaci. (23231).

RISPOSTA. — Le intendenze di finanza e la direzione generale danni di guerra, ai sensi dell'articolo 10, 3° comma della legge n. 968, quando l'interessato non possa produrre gli atti dimostrativi della proprietà, sono tenuti ad accettare gli atti notori rilasciati dal pretore o dal notaio per attestare il possesso utile degli immobili ai sensi dell'articolo 1158 del codice civile.

In tutti gli altri casi potrà essere esibito l'atto notorio raccolto sia dal pretore o dal notaio, come dal sindaco.

A questa amministrazione non risulta che gli uffici dipendenti non accettino atti notori raccolti dal sindaco.

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

CHIARAMELLO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Affinché venga sollecitata, nel più breve tempo e nel modo più favorevole, la pratica pendente presso il Ministero, riguardante l'aumento del numero dei portalettere che svolgono il lavoro in Casale Popolo (Alessandria), Oltre Ponte e nelle altre zone viciniori. Con questo provvedimento il recapito della corrispondenza non verrà più compromesso dai gravi ritardi come avviene tuttora fin dall'ultimo dopoguerra. (22308).

RISPOSTA. — Secondo le notizie assunte per le vie brevi presso l'interrogante, la interrogazione suddetta riguarda due località del comune di Casale Monferrato.

Ora, nel detto comune esiste una frazione denominata Popolo (e non Casale Popolo) in cui fin dal 26 aprile 1956 funziona un regolare servizio di portalettere, che serve, oltre la detta frazione, anche le località di Chiesa, Cavallino, Porno, Castello, Grossi e Case Sparse.

Non si è potuto, invece, individuare l'altra località di Oltre Ponte citata nell'anzidetta interrogazione, e d'altra parte presso questo Ministero non risulta pendente alcuna pratica che riguarda richieste di aumento del numero di portalettere in località o frazioni del comune di Casale Monferrato.

Ad ogni modo, è stata invitata la competente direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni di Alessandria, ad esaminare la situazione del recapito delle corrispondenze in tutte le località del comune in questione e riferire con le eventuali proposte del caso.

Il Ministro: BRASCHI.

CAPRARA. *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali ostacoli ancora si frappongono alla definizione della pratica di pensione ordinaria a favore di Laino Francesca fu Giuseppe, vedova con un figlio, di Sorrentino Francesco fu Luigi, della classe 1927, già in servizio militare a Mantova, e quali concreti provvedimenti egli intenda adottare per promuovere la sollecita definizione. (21662).

RISPOSTA. — La pratica di pensione privilegiata ordinaria relativa al defunto soldato Sorrentino Francesco è stata istruita e trasmessa al comitato pensioni privilegiate ordinarie per il prescritto parere.

Contemporaneamente allo stesso comitato è stato richiesto il parere in merito all'eventuale concessione di trattamento privilegiato a favore dell'orfano minorenni del citato militare, in quanto alla di lui vedova, signora Laino Francesca, non può competere tale trat-

tamento per avere contratto matrimonio col Sorrentino dopo la di lui cessazione dal servizio militare.

Come d'uso si darà notizia dell'esito all'interessato non appena la pratica sarà definita.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

CAVALIERE STEFANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando potrà essere definita la pratica di pensione intestata al signor Russo Armando di Francesco, da Foggia (dirette nuova guerra). (22508).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra trovasi all'esame del comitato di liquidazione.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CAVALIERE STEFANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra intestata al signor Capobianco Michele fu Alfonso, da Roseto Valforte (Foggia), indirette nuova guerra, per la morte del figlio Filippo. (22941).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra trovasi all'esame del comitato di liquidazione.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla istituzione nella frazione Castello del comune di Colere (Bergamo), a totale carico dello Stato, ai sensi della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, di un posto telefonico, richiesto da detto comune con la istanza del 30 luglio 1954. (22662).

RISPOSTA. — La frazione di Castello, del comune di Colere (Bergamo), è compresa fra quelle cui è stato riconosciuto titolo a beneficiare, in base alle vigenti leggi, del collegamento telefonico a spese dello Stato. I relativi lavori avranno luogo appena possibile, secondo cioè i criteri di gradualità imposti dalle esigenze di carattere finanziario, in relazione al vasto programma in corso di realizzazione.

Il Ministro: BRASCHI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quando potrà avere inizio il corso di perfezionamento per musicanti del corpo bandistico di Fanano (Modena), giusta proposta inviata al Ministero dall'ufficio provinciale del lavoro di Modena. (22854).

RISPOSTA. — Questo Ministero, accogliendo un apposito ordine del giorno presentato, a suo tempo, alla Camera dei deputati, ha provveduto ad autorizzare un limitato piano di corsi per strumentisti di bande musicali, nei comuni dove tale addestramento interessa i lavoratori per una attività professionale di carattere accessorio.

La finalità dei corsi e l'esigenza che essi siano svolti con mezzi e personale idoneo hanno suggerito al Ministero di avvalersi, per le responsabilità di gestione, di un ente specializzato quale è l'associazione nazionale bande musicali italiane (A.N.B.I.M.A.).

Sodisfatte in tal modo le esigenze del settore, entro i limiti delle modeste assegnazioni finanziarie che ad esso possono essere destinate, questo Ministero non ha potuto — per altro — autorizzare tutti i corsi del genere richiesti anche da altri enti proponenti.

La proposta del comune di Fanano (Modena) è tra quelle rimaste escluse dal piano di attività per dette ragioni, che si identificano nella limitatezza dei fondi che possono essere destinati ai corsi considerati.

Il Ministro: VIGORELLI.

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non creda necessario dare disposizioni opportune, perché in Moltalto, Castiglione, Vigne e Casabona, frazioni di Rionero Sannitico (Campobasso), siano istituite cassette postali, in modo che le 200 famiglie ivi residenti e lontane dal centro diversi chilometri abbiano la possibilità di spedire e ricevere la corrispondenza con una certa sollecitudine, mentre ora per imbucare una lettera bisogna percorrere quei chilometri e la corrispondenza viene ricevuta allorquando un abitante delle frazioni si trova in Rionero, nel qual caso viene incaricato dal postino di distribuire la corrispondenza ai conoscenti delle frazioni. (22955).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha disposto gli accertamenti locali necessari per stabilire la effettiva situazione e studiare i provvedimenti da prendere.

Mi riservo quindi di fornire concrete notizie sull'argomento, appena possibile.

Il Ministro: BRASCHI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non creda necessario proporre alla commissione centrale, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, la istituzione in Larino (Campobasso) di una se-

zione staccata del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, che risponde ad un desiderio vivissimo degli agricoltori locali. (23010).

RISPOSTA. — La istituzione di sezioni staccate degli uffici provinciali dei contributi unificati ha già formato oggetto di attento studio da parte della commissione centrale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.

Le Sezioni finora costituite rappresentano la risultanza di una valutazione di coordinamento fra le esigenze di carattere tecnico, in ordine al funzionamento del servizio, e quelle di natura finanziaria, le quali ultime, di per sé stesse, costituiscono un limite oltre il quale non è consigliabile andare senza grave pregiudizio per l'ente.

Per tali motivi si è spiacenti di dover significare che, almeno per il momento, non può essere favorevolmente accolta la richiesta istituzione in Larino di una sezione del servizio sopra indicato.

Il Ministro: VIGORELLI.

CUTTITTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se consente che gli sia data visione degli atti amministrativi in base ai quali la commissione provinciale di Palermo, presieduta dal prefetto, ha inflitto al giovane Ciravolo Antonino di Biagio da Corleone, un anno di confino da scontare nell'isola di Ustica. (23095).

RISPOSTA. — Come già fatto presente in sede di risposta all'interrogazione n. 22765 dell'interrogante, a norma delle vigenti disposizioni, gli atti relativi ai procedimenti di assegnazione di confino di polizia, possono essere presi in visione esclusivamente dai confinati e dai loro difensori.

In particolare si aggiunge che il confinato Ciravolo Antonino, avverso il provvedimento adottato nei suoi confronti ha prodotto ricorso alla commissione di appello, prevista dall'articolo 184 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per cui gli atti stessi sono ora ivi depositati a disposizione, come sopra accennato, dell'interessato e dei suoi difensori muniti di mandato speciale.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

DANTE. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere le sue determinazioni sul chiesto finanziamento per la costru-

zione di due case cantoniere sulla strada Pettineo-Castel di Lucio (Messina).

In particolare, l'interrogante chiede di conoscere se sono state approvate le due perizie per la costruzione delle case cantoniere sulla Pettineo-Vallone Botticelli, una al cantone 350/ME/C per l'importo di lire 3.685.000 e l'altra al cantone 1378, per lire 5.700.000, perizie trasmesse alla Cassa, la prima con nota del 17 maggio 1956, n. 5881, e la seconda con nota del 24 agosto 1956, n. 10.610.

Per entrambi i lavori l'importo è limitato alle somme a disposizione dell'amministrazione provinciale di Messina. (22917).

RISPOSTA. — Nel piano di opere a suo tempo approvato da questo Comitato, da realizzare a cura della Cassa per il Mezzogiorno, i lavori di costruzione e completamento della strada Castel di Lucio-Pettineo sono previsti per un importo di lire 224 milioni, mentre in realtà gli impegni assunti per la realizzazione dell'opera già superano complessivamente i 350 milioni di lire.

In particolare, le opere relative al tratto Pettineo-Vallone Botticelli, appaltate il 10 luglio 1953 all'impresa Miuccio Giuseppe, impegnano per soli lavori la somma netta di lire 237.281.447.

Poiché l'importo dei lavori eseguiti a tutto il mese di settembre 1956 ammonta a nette lire 203.042.225 — come risulta dal 29° stato di avanzamento — e la residua somma per raggiungere il citato importo di appalto dovrebbe utilizzarsi sia per la costruzione della casa cantoniera che per la costruzione del ponte sul torrente Tusa, il cui progetto da poco pervenuto ed ora in corso di istruttoria già indicherebbe una somma superiore a quella disponibile, dato che impegnerebbe lire 35 milioni, la Cassa ha ritenuto opportuno avvertire l'amministrazione provinciale interessata che darà la precedenza alla costruzione del ponte, assolutamente indispensabile per dare funzionalità alla strada, mentre si rinvia la costruzione della casa cantoniera, che potrà, eventualmente, essere oggetto di separato appalto.

I lavori relativi, invece, al tratto contiguo, che dal Vallone Botticelli giunge a Castel di Lucio, sono stati appaltati il 16 marzo 1956 all'impresa Angelo Passariello per l'importo netto complessivo di lire 118.669.500, ivi compresi lire 5.000.000 per la costruzione della casa cantoniera.

Poiché i lavori stessi sono stati iniziati da circa quattro mesi e la loro utilizzazione è prevista per il 29 giugno 1958, si ritiene per

il momento prematura l'approvazione del progetto della casa cantoniera e l'impegno, quindi, di tutte le somme a disposizione.

Il Ministro: CAMPILLI.

DANTE. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere le sue determinazioni circa il finanziamento della strada Taormina-Spisone, già inserita nel piano suppletivo delle opere turistiche per la Sicilia del 1953.

L'interrogante chiede di sapere se è stato richiesto il parere dell'assessorato al turismo della Regione siciliana. (23158).

RISPOSTA. — La strada che forma oggetto dell'interrogazione cui si risponde fu effettivamente compresa in una serie di proposte suppletivamente presentate dalla Regione siciliana.

Di tali proposte, tuttavia, il Comitato dei ministri ne poté prendere in considerazione qualcuna soltanto, data la ristrettezza dei fondi a disposizione per il settore del turismo, specie a seguito delle maggiori esigenze del settore acquedottistico per il sopravvenuto impegno da parte della Cassa per il Mezzogiorno di assicurare il rifornimento idrico a tutti i comuni del Mezzogiorno che ne risultavano sprovvisti.

Di tale circostanza, che costituiva un materiale impedimento alla realizzazione dell'opera, l'amministrazione regionale anzidetta doveva presumibilmente esserne a conoscenza, tanto che non ha provveduto nemmeno ad inviare il progetto esecutivo, sicché la questione è rimasta allo stato di semplice proposta.

Allorché, approvato il disegno di legge ora all'esame del Parlamento, si potranno apprestare i programmi aggiuntivi della Cassa, le varie proposte rimaste accantonate verranno riesaminate nei limiti delle disponibilità e in relazione alle esigenze, nonché alla produttività delle opere a cui si riferiscono.

Il Ministro: CAMPILLI.

DE LAURO MATERA ANNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere secondo quale criterio il suo Ministero abbia concesso le assegnazioni provvisorie ai professori — anche vincitori di concorsi — che ne hanno fatto richiesta.

La interrogante chiede di conoscere se il ministro non ritenga opportuno regolamen-

tare tale materia, in considerazione del fatto che, nelle condizioni attuali, si è costretti così spesso a fare uso di questo istituto non previsto dalla legge. (23166).

RISPOSTA. — Le assegnazioni provvisorie di sede ai professori delle scuole secondarie sono state contenute entro limiti ristrettissimi, per il motivo che, non essendo esse previste dalla legge, ma trovando il loro fondamento soltanto in una prassi che risale al periodo della guerra, era necessario contenerle nell'ambito di giustificabili criteri, ad evitare che fossero fonte di disordine nella scuola. Si sono concesse assegnazioni provvisorie soltanto nel caso che fossero congiunte anche con l'insegnamento regolare, e cioè generalmente per cattedre non disponibili per trasferimento ma tenute da titolari assenti. In secondo luogo si è avuta la più grande cura di conferire le assegnazioni provvisorie con i criteri stessi dei trasferimenti o, quando la cosa è stata possibile nei riguardi di vincitori di concorso, senza lesione di legittimi interessi di terzi.

Comunque, essendo entrate, come si è detto, le assegnazioni provvisorie nel novero delle misure che l'amministrazione adotta per andare meglio incontro ad esigenze di famiglia degne di considerazione, nel progetto di stato giuridico relativo ai professori delle scuole secondarie sono state inserite norme intese a regolare definitivamente la materia.

Il Ministro: ROSSI.

FERRI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quando intenda emettere le proprie decisioni sul ricorso presentato il 16 maggio 1956 ai sensi dell'articolo 7 del regio decreto 14 ottobre 1923, n. 2345, dal professore Roberto Cantagalli contro il deliberato del collegio dei professori dell'istituto tecnico « Michelangelo Buonarroti » di Arezzo, relativo all'adozione del manuale per le classi II e III ragioneria dell'istituto tecnico stesso.

L'interrogante chiede altresì di conoscere se il ministro non intenda intervenire nei modi e nelle forme opportune perché sia tutelata la libertà dell'insegnamento sancita dall'articolo 33 della Costituzione, e si eviti che vengano imposti all'insegnante libri di testo da lui non scelti e non graditi, grazie all'intervento di forze estranee alla scuola e con la creazione di artificiose coalizioni e maggioranze in seno ai consigli dei professori. (23149).

RISPOSTA. — Il professore Cantagalli Roberto ha presentato, ai sensi dell'articolo 7 del regio decreto 14 ottobre 1923, n. 2345, un ricorso avverso il deliberato del collegio dei professori dell'istituto tecnico « Michelangelo Buonarroti » di Arezzo, in materia di adozione di libri di testo.

Tale materia è regolata da una complessa legislazione il cui studio ha richiesto attento e minuzioso esame.

Il ricorso debitamente istruito verrà ora rimesso al consiglio superiore per il suo parere.

Il Ministro: Rossi.

GATTI CAPORASO ELENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se ritiene ammissibile che un ente pubblico come l'« Eur » dia lo sfratto, entro il 19 novembre, alle famiglie Sanna e Campanella, abitanti nel comprensorio di detto ente. Ciò preclude per pochi giorni a queste famiglie il diritto di usufruire del prossimo bando I.N.A.-Casa che uscirà al più tardi alla fine di dicembre. Si fa presente che dette famiglie, come sfrattate da un ente pubblico, avrebbero diritto a far parte della prima categoria degli assegnandi. Si rileva infine che gli altri enti pubblici usano attendere, prima di procedere a sfratti, che i bandi I.N.A.-Casa siano in atto. (22827).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti eseguiti è risultato che alle famiglie Sanna e Campanella, che occupano abusivamente immobili dell'E.U.R., l'ente aveva fatto proposte vantaggiose perché lasciassero gli immobili anzidetti.

Il giudizio, conclusosi con sentenza di sfratto, è stato determinato dal rifiuto delle suindicate famiglie alle suaccennate proposte dell'E.U.R.

Comunque, l'esecuzione dello sfratto già fissato, da ultimo, per il 22 corrente, è stato rinviato a dopo le feste natalizie.

Non risulta che l'apposita commissione provinciale assegnazione alloggi abbia avuto notizia della data del bando per gli alloggi I.N.A.-Casa; né risulta che siano in corso modifiche alle « categorie » degli assegnandi degli alloggi stessi.

Il Sottosegretario di Stato: Russo.

GELMINI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'industria e commercio.* — Per sapere se non ritengano opportuno disporre che, non essendo intervenuto il coordinamento fra le norme della legge 25 luglio 1956,

n. 860, e quelle dell'articolo 2083 del codice civile, a tutti gli effetti dell'articolo 2083 stesso, per artigiani debbano intendersi i titolari di imprese che abbiano i requisiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 della citata legge n. 860. (23295)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha già iniziato — d'intesa con quello dell'industria e del commercio — gli opportuni studi che dovranno portare a concrete proposte di coordinamento della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane, con il sistema codificato nel settore della piccola impresa, in cui rientra anche l'impresa artigiana.

Per quanto attiene tuttavia al particolare problema prospettato nella interrogazione, è da rilevare che il coordinamento tra la citata legge del 25 luglio 1956, n. 860, e l'articolo 2083 del codice civile, per quanto riguarda la definizione dell'impresa artigiana si opera automaticamente, in base al postulato dell'armonia e della razionalità dell'ordinamento positivo, senza bisogno di ulteriori interventi sul piano legislativo.

Ed invero non è dubitabile che per artigiano « a tutti gli effetti di legge » (secondo l'esplicita enunciazione dell'articolo 1, comma primo, della legge n. 860) e perciò anche ai fini della sistematica del codice civile, debba intendersi il titolare di una impresa che presenti i requisiti indicati dagli articoli 1, 2 e 3 della citata legge.

Il Ministro di grazia e giustizia: Moro.

GRAY. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se sia a sua conoscenza che, presiedendo una riunione di studenti e di laureati della e nella università di Graz il professore Ihle, dopo avere incitato a intensificare la protesta del « Sud-Tyrol » onde ottenerne la « liberazione » dall'Italia, avrebbe dichiarato (secondo il testo autentico pubblicato nel giornale *Suedost Tagespost*) che la popolazione austriaca « è fiera perché la sua gioventù accademica ha manifestato nei confronti della questione sud-tirolese lo stesso fermo atteggiamento che ha avuto per aiutare l'Ungheria »;

e se non ritiene diritto e dovere del Governo italiano chiedere spiegazioni al Governo della repubblica austriaca per l'appaiamento oltraggioso che un suo docente universitario statale avrebbe osato tra la libera convivenza del gruppo etnico alloggio e la popolazione italiana nell'Alto Adige d'Italia e il brutale servaggio imposto dal regime sovietico alla

nazione ungherese, massacrandone spietatamente la gioventù studentesca e operaia insorta a rivendicare libertà e indipendenza per il proprio paese. (23093).

RISPOSTA. — Il Governo è a conoscenza del fatto che personalità del mondo accademico e corporazioni studentesche austriache hanno, in occasione di manifestazioni per gli eventi di Ungheria, ravvicinato la situazione di quel paese con quella altoatesina e ha già provveduto a richiamare seriamente l'attenzione del Governo austriaco sull'assurdità di tali paragoni.

Nel dare tale assicurazione all'interrogante, il Governo desidera rilevare che ogni raffronto tra la situazione altoatesina e quella ungherese non può non apparire assolutamente paradossale; il paragone stesso, pertanto serve solo a dimostrare la mancanza di obiettività della campagna condotta da elementi estremisti austriaci a proposito dell'Alto Adige, dove la popolazione di lingua tedesca gode di una effettiva protezione delle sue caratteristiche etniche, in un regime di vera libertà democratica, mentre in Ungheria vengono violentemente repressi gli sforzi del popolo magiaro diretti ad ottenere il riconoscimento dei più elementari diritti umani e politici.

Il Sottosegretario di Stato: FOLCHI.

GRASSO NICOLOSI ANNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere per quali motivi non è stato liquidato in molte scuole medie di Palermo ai bidelli e segretari, vincitori del concorso del 1° luglio 1951, l'assegno personale previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 202, e dall'articolo 7 della legge 5 giugno 1951, n. 376. (22947).

RISPOSTA. — Per rendersi esatto conto dei motivi della mancata concessione dell'assegno personale ai vincitori dei concorsi a 230 posti di segretario e a 1.330 posti di bidello, è necessario risalire al momento in cui gli interessati furono assunti in ruolo.

In tale occasione questo Ministero, nel predisporre i singoli provvedimenti di nomina, provvede anche a liquidare detto assegno a quegli elementi che, avendo già prestato servizio in qualità di supplenti, godevano, all'atto della nomina in ruolo, di una retribuzione superiore a quella iniziale prevista per il corrispondente ruolo, in cui erano stati nominati.

Detta liquidazione era effettuata in base all'articolo 11 del decreto legislativo 7 mag-

gio 1947, n. 207, il quale prevede che il personale non di ruolo, qualora ottenga la nomina in ruolo, conserva a titolo di assegno personale, non utile a pensione, da riassorbire nei successivi aumenti di stipendio nel grado o per promozioni, l'eccedenza eventuale dell'importo della retribuzione base goduta nell'impiego non di ruolo, sull'importo dello stipendio iniziale in vigore per il grado conseguito.

Senonché, la Corte dei conti non ammise a registrazione i decreti ministeriali, perché, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 8 del regio decreto-legge 1° giugno 1946, n. 539, e dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, la disposizione contenuta nel citato articolo 11 del decreto legislativo n. 207 non poteva essere applicata al personale in questione, perché provvisto di trattamento economico equiparato al grado gerarchico.

In esecuzione dei rilievi formulati dalla Corte dei conti, i provvedimenti già emessi furono modificati e gli altri emanati senza la concessione dell'assegno personale, non potendosi in quell'epoca procedere ancora alla applicazione dell'articolo 7 della legge 5 gennaio 1951, n. 376, perché l'inquadramento nei ruoli transitori del personale non insegnante non era stato ancora effettuato.

Gli interessati impugnarono tali provvedimenti dinanzi al Consiglio di Stato, il quale con decisione del 19 gennaio 1954, accolse i ricorsi e annullò, limitatamente ai casi decisi, il secondo comma del citato articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1949, n. 246, nonché i provvedimenti ministeriali impugnati.

In base a tale decisione, fu ripreso il lavoro relativo alla concessione dell'assegno personale, ma gli organi di controllo fecero ancora rilevare che, in sede di liquidazione degli arretrati spettanti agli interessati, in seguito alla predetta concessione, erano sorte gravi difficoltà di carattere contabile, derivanti dal fatto che l'assegno, riassorbibile con i successivi aumenti di stipendio, è strettamente collegato con i riconoscimenti dei servizi civili e bellici prestati anteriormente alla nomina in ruolo, i quali comportano l'abbreviazione del periodo prescritto per i successivi aumenti di stipendio.

Si rendeva pertanto indispensabile emettere un solo provvedimento di concessione e dell'assegno in questione e di riconoscimento dei servizi sopra menzionati.

Dato, però, che presso la sezione della Corte dei conti preposta al coordinamento del-

l'attività di controllo era all'esame la questione dell'attribuzione al personale dei ruoli speciali transitori del beneficio previsto dall'articolo 21 del regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, in base al quale sono disposti i riconoscimenti del servizio civile, era opportuno attendere il parere di detta sezione, parere che è stato reso noto solo in data 28 aprile 1956.

Con circolare del 29 maggio successivo questo Ministero ha impartito ai capi d'istituto le opportune istruzioni, in base alle quali sono pervenute fino ad ora (e continuano ancora a pervenire) oltre 1.000 domande di concessione dell'assegno personale e di riconoscimento dei servizi bellici e civili.

Il Ministero ha iniziato da tempo il lavoro, che sarà condotto a termine non appena possibile, in relazione alle complessità dei provvedimenti e alla quantità delle domande pervenute.

Il Ministro: Rossi.

GUADALUPI E BOGONI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere:

a) i motivi per i quali è stato annullato l'esito della gara del 13 settembre 1955, indetta dal Marinarsenal Brindisi, e di cui al bando di gara del 2 settembre 1955, n. 42;

b) i motivi per i quali la Società cooperativa tra scaricatori scalo ferroviario piccola velocità di Brindisi non ha, sin qui, ricevuto risposta ai suoi numerosi ricorsi avanzati alla direzione generale delle costruzioni navali del Ministero della difesa-marina ed alla direzione dell'arsenale marittimo di Brindisi, nonostante le motivate denunce in essi contenute;

c) i motivi per i quali la predetta cooperativa, da quell'epoca a tutt'oggi, non è stata mai invitata ad altre gare indette dall'amministrazione militare della marina di Brindisi;

d) se non ritengano che un tale provvedimento non solo denunci un atto di evidente discriminazione verso un organismo cooperativistico di lavoratori, ma anche un abuso che può far subire allo Stato italiano un notevole dispendio finanziario. (22544).

RISPOSTA. — Premesso che l'amministrazione, nell'esercizio della sua facoltà discrezionale, invita alle gare solo le ditte che ritiene diano migliore garanzia di ben espletare i servizi che si intendono affidare loro, nel caso in esame ha ritenuto, in definitiva, più conveniente assicurare con mezzi propri il servizio di facchinaggio e trasporto di materiali vari presso l'arsenale della marina di

Brindisi, anziché concederlo in appalto a privati.

Tale servizio, infatti, non è stato affidato né alla cooperativa scaricatori scalo ferroviario di Brindisi, né ad altre ditte.

Non è, d'altra parte, esatto che non sia stata data risposta ai ricorsi avanzati dalla predetta cooperativa, alla quale, invece, questa amministrazione ha risposto direttamente con note nn. 14345 e 15752, rispettivamente del 21 aprile e del 18 ottobre 1956, e tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che aveva trasmesso un esposto della cooperativa stessa, con nota del 21 aprile 1956, n. 14344.

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

LA SPADA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se in occasione del riordinamento in corso delle sedi dei comandi e servizi dell'esercito, non intenda compiere atti riparatori restituendo a Messina il tribunale militare trasferito « provvisoriamente » in altra sede a seguito del terremoto del 1908, quando, oltre ai lutti ed alle immani rovine, Messina ebbe a subire la perdita di vari uffici e organi statali.

L'attività del tribunale militare potrebbe più proficuamente ed agevolmente svolgersi a Messina, che, per essere sede di un comando di divisione che raggruppa sotto la sua giurisdizione disciplinare quasi tutte le truppe dislocate nell'isola con inclusione della piazza di Reggio Calabria, è anche sede del comando militare marittimo della Sicilia; circostanze tutte che indicano, sotto ogni aspetto, in Messina la città che ha i maggiori titoli per ospitare detto tribunale. (22315).

RISPOSTA. — La materia relativa al riordinamento dei tribunali militari territoriali, e degli organi della giustizia militare in genere, costituiscono tuttora oggetto di studio e pertanto, allo stato delle cose, non è dato precisare quale potrà essere il definitivo assetto dell'ordinamento giudiziario militare.

Si soggiunge, tuttavia, che difficilmente potrà pervenirsi alla istituzione di un tribunale militare a Messina, come auspicato dall'interrogante, dato che le esigenze della giustizia militare possono essere soddisfatte, come per il presente, dal solo tribunale militare di Palermo, il cui trasferimento a Messina, d'altra parte, sarebbe quanto mai inopportuno, richiedendo, tra l'altro, il contemporaneo trasferimento del carcere giudiziario.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1956

MARABINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra (diretta civile) di Battistini Giacomo fu Luigi, di Castel Aiano, posizione 218434. (22539).

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica di pensione è stato interessato l'I.N.A.I.L. di Bologna per conoscere se all'istante possa competere rendita infortunistica.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

MARABINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non ritiene di intervenire perché sia sodisfatta la richiesta di pratica di pensione di guerra di Montevecchi Maria fu Beniamino per la figlia Montevecchi Valentina (Fognano). Trattasi di indiretta civile. (22804).

RISPOSTA. — La pratica di pensione si trova alla Corte dei conti in seguito al ricorso n. 268154 avverso un provvedimento di questa amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

MARANGONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere in quale stato si trova la domanda, tendente ad ottenere la pensione per la morte della figlia Previato Elsa avvenuta in un bombardamento aereo il 20 gennaio 1945, presentata dal signor Previato Giuseppe fu Alessandro, residente a Rovigo. (22542).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra trovasi all'esame del comitato di liquidazione.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

PIRASTU. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che a Cugheri (Nuoro) i braccianti « abituali », che prestano più di 151 giornate lavorative all'anno, vengono considerati « eccezionali » e vengono quindi privati dell'assistenza medica e degli assegni che competono agli « abituali » in conseguenza del rifiuto del responsabile locale dell'ufficio di collocamento di denunciare le giornate di lavoro prestato nel cantiere dell'E.T.F.A.S. e nel cantiere di rimboschimento « Is Arenas »; avviene, cioè, che le giornate prestate per conto del ripartimento forestale vengono denunciate a Cagliari e non a Nuoro, e le giornate prestate per conto dell'E.T.F.A.S. non vengono denunciate affatto; il risultato è che i braccianti « abituali » vengono esclusi dai benefici di legge;

per sapere se non ritenga necessario intervenire con urgenza per ottenere l'adozione

di misure idonee a rimuovere gli inconvenienti esposti e a garantire il rispetto dei diritti dei braccianti di Cugheri. (22035).

RISPOSTA. — È da osservare — al riguardo — che gli uffici di collocamento in genere (e non solo quello di Cugheri) non accettano le denunce delle giornate prestate da lavoratori agricoli alle dipendenze dell'E.T.F.A.S. (Ente trasformazione fondiaria agricola Sardegna) e del ripartimento forestale in lavori di sistemazione montana per conto della Cassa per il Mezzogiorno, in quanto, per accordi esistenti tra l'ufficio centrale per il servizio contributi unificati da una parte e gli enti di riforma fondiaria e il Ministero dell'agricoltura dall'altra, gli uffici provinciali del suddetto servizio ricevono direttamente gli elenchi nominativi, con la indicazione delle giornate effettuate, da parte dell'E.T.F.A.S. e dell'ispettorato forestale.

Non risponde ad esattezza che le giornate prestate per conto dell'E.T.F.A.S. non siano state denunciate; risulta, invece, che gli elenchi per l'anno 1955, comprendenti anche i lavoratori dell'E.T.F.A.S., sono stati pubblicati dal 27 dicembre 1955 fino all'11 gennaio 1956 e che sono stati accettati per i ricorsi pervenuti entro il termine del 10 febbraio 1956. Gli elenchi per l'anno 1956 verranno, come di consueto, pubblicati entro il mese corrente. Per altro, se vi fossero stati lavoratori agricoli dipendenti dall'E.T.F.A.S. non inclusi nell'elenco 1955, essi avrebbero dovuto fare ricorso entro il 10 febbraio 1956.

Per l'annata agraria testé terminata, non sussisterebbero motivi di lamentela, poiché non sono stati ancora pubblicati gli elenchi nominativi, per cui nessun pregiudizio può essere derivato ai lavoratori interessati.

Per quanto riguarda, invece, i lavoratori di Cugheri, impiegati nei lavori di rimboschimento della località « Is Arenas » per conto del compartimento forestale, si precisa che il cantiere dipendeva dal ripartimento delle foreste di Cagliari; per cui tutte le denunce del personale furono presentate all'ufficio provinciale dei contributi agricoli unificati dello stesso capoluogo. Si assicura, per altro, che l'ufficio ha provveduto a fare le segnalazioni del caso a quello di Nuoro, per le opportune variazioni da apportare agli elenchi.

Il Ministro: VIGORELLI.

RICCIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — essendo a conoscenza di una proposta, ora all'esame del Consiglio superiore della pubblica istruzione,

diretta a sopprimere la laurea in scienze coloniali comparate, che viene rilasciata dall'Istituto universitario orientale in Napoli — se e quali provvedimenti all'uopo intenda adottare per evitare che rimanga inutilizzato il patrimonio etnologico ed africanistico di cui è glorioso custode quell'istituto universitario orientale; e per mantenere in Italia, alla pari di quasi tutti gli altri Stati del globo, una laurea, con nuovo ordinamento di materie, che valga a suscitare l'interesse degli studiosi e dei pratici per lo studio dei problemi afroasiatici, in confronto dei quali il Governo italiano non può rimanere assente; e se, in conseguenza, non ritenga opportuno che si predisponga parallelo provvedimento per la sostituzione di altra laurea rispondente alle nuove esigenze. (23366).

RISPOSTA. — L'interrogante si preoccupa in sostanza che la soppressione del corso di laurea in scienze coloniali proposta dalle autorità accademiche dell'Istituto universitario orientale di Napoli, presso cui era stato istituito con regio decreto 29 aprile 1937, n. 792, possa essere di danno al patrimonio etnologico ed africanistico di cui è in possesso quell'istituto, nonché determinare la cessazione degli studi delle relative discipline.

Al riguardo posso assicurare che tale preoccupazione non ha ragione d'essere, dato che presso l'istituto funzionano e continueranno a funzionare altri corsi di laurea dove sono previsti, fra gli insegnamenti fondamentali, quelli di cui si interessa l'interrogante.

Infatti, ai sensi dello statuto del predetto istituto approvato con regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1616 e successive modificazioni, l'insegnamento di etnologia è previsto fra quelli fondamentali dei seguenti corsi di laurea: per le lauree in lingue e letterature ed istituzioni orientali, gruppo estremo oriente e gruppo oriente mussulmano, gruppo africano (sezione Africa mediterranea e sezione Africa orientale), per le lauree in lingue e letterature ed istituzioni europee, gruppo Europa occidentale e gruppo Europa orientale, nonché per la laurea in lingua e letteratura ed istituzioni italiane per orientali, gli insegnamenti africanistici, quali quelli di storia dell'Africa, Berbero, filologia camito-semitica, amarico, galla, somala, storia ed istituzioni abissine che sono discipline fondamentali di due sezioni di laurea del gruppo africano.

Pertanto gli studi nelle discipline continueranno ad avere la loro sede adatta nell'Istituto universitario orientale, il quale, a norma dello statuto sopra indicato, ha anche appositi inse-

gnamenti relativi alle istituzioni e alle lingue orientali quali quelli di cinese, giapponese, arabo, turco, storia dell'Asia, religioni, filosofia ed istituzioni dell'estremo oriente, storia ed istituzioni mussulmane.

Per quanto, poi, concerne la possibilità di istituire un nuovo corso di laurea più rispondente alle attuali esigenze rispetto a quello di scienze coloniali, di cui è stata proposta la soppressione, si fa presente che ogni proposta al riguardo compete alle autorità accademiche dell'Istituto universitario orientale, trattandosi di istituto ad ordinamento speciale. Si assicura che ogni proposta che dovesse pervenire sarà sollecitamente inviata all'esame della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, per il prescritto parere, ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Il Ministro: ROSSI.

SCIORILLI BORRELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere a quale stato si trova la pratica di pensione di guerra riguardante Travaglini Carlo fu Giuseppe, da Casoli (Chieti) posizione 134687, diretta nuova guerra. La suddetta pratica è in corso dal 1943;

per conoscere, altresì, come mai gli è stata sospesa la prima categoria avuta fino al 1946, e se si intende ripristinare la pensione al suddetto Travaglini il quale è un minorato psichico per causa di servizio. (19396).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra trovasi all'esame del comitato di liquidazione.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

SPADAZZI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia secondo cui (in contrasto con lo spirito e la portata della legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno) le autorità della Cassa stessa avrebbero concesso e continuerebbero a concedere lavori per importi ingenti a trattativa privata, anziché gare di appalto che garantirebbero la serietà di questi vasti movimenti del pubblico denaro, oltre a soddisfare l'opinione pubblica italiana. (23092).

RISPOSTA. — Fin dalla sua istituzione, la Cassa per il Mezzogiorno, in ottemperanza al disposto dell'articolo 8 della legge 10 agosto 1950, n. 646, provvede normalmente all'esecuzione dei lavori di sua competenza, valendosi della collaborazione delle aziende autonome

statali, ovvero degli enti locali, dei consorzi di bonifica, di quelli d'irrigazione, dell'Opera nazionale combattenti e, in generale, di enti di diritto pubblico, fra i quali quelli autorizzati ad eseguire per conto dello Stato le opere di riforma e di trasformazione fondiaria.

Negli atti di affidamento o di concessione dei lavori alle predette aziende e ai predetti enti è stato sempre stabilito, e continua ad essere prescritto, che le aziende e gli enti provvedano agli appalti col sistema delle gare, i cui risultati sono soggetti alla preventiva approvazione della Cassa.

Con la stessa procedura si è sempre provveduto anche all'esecuzione dei lavori il cui appalto sia di diretta competenza della Cassa stessa.

Pertanto, non è esatta l'affermazione che detto istituto abbia effettuato e continui ad effettuare l'esecuzione dei lavori, anche per importi ingenti, a trattativa privata, essendo l'unico sistema seguito dalla Cassa e dai suoi affidatari o concessionari quello della gara. Soltanto in casi eccezionali, e precisamente quando almeno due gare non abbiano dato risultato positivo, la Cassa ha provveduto all'appalto mediante trattativa privata. Ma tale necessità si è verificata solo in pochissimi casi, giacché la partecipazione alle gare è stata sempre quanto mai numerosa e i ribassi offerti quasi sempre soddisfacenti.

Per assicurare la più larga partecipazione delle imprese, la Cassa pubblica da tempo un bollettino quindicinale a larghissima diffusione nel quale dà notizia dei progetti approvati e delle opere di prossimo appalto. Con lo stesso bollettino rende noto, altresì, il risultato delle gare, specificando il nome delle imprese aggiudicatrici, nonché i relativi ribassi.

Il Ministro. CAMPILLI.

TOZZI CONDIVI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non intenda prendere gli opportuni accordi con il Ministero dei trasporti per concedere anche agli insegnanti di religione, una volta andati in pensione dell'I.N.P.S. per compiuti limiti di età, un certo numero di biglietti ferroviari annui così come per gli altri funzionari in pensione.

Gli insegnanti di religione infatti, pur non essendo nei ruoli regolarmente, avevano la tessera di viaggio nelle ferrovie durante il periodo di insegnamento e la concessione di un certo numero di viaggi gratuiti annui, dopo i raggiunti limiti di età; sarebbe un modesto ulteriore riconoscimento del servizio prestato. (23083).

RISPOSTA. — Il decreto ministeriale 22 settembre 1954 che regola le concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle ferrovie dello Stato non prevede per il personale insegnante fuori ruolo — cessato dal servizio e non avente titolo al trattamento di quiescenza a carico dello Stato — la possibilità di usufruire degli scontrini accordati, in numero di otto per anno, ai pensionati dello Stato.

Premesso che l'attuale ordinamento non consente l'accoglimento della proposta formulata dall'interrogante, si precisa che anche altre categorie di personale insegnante non di ruolo hanno avanzato, da tempo, analoga richiesta, per cui ogni concessione accordata agli ex incaricati di religione dovrebbe essere estesa a tutto il numeroso personale che si è venuto a trovare o che si troverà nella stessa condizione.

Il Ministro. ROSSI.